



Comune di Valbrenta

Il Sindaco

DECRETO N. 2 del 23-01-2025

OGGETTO: Conferma dell'incarico di Elevata Qualificazione relativo all'Area VI "Pianificazione e Gestione del Territorio".

IL VICE SINDACO

Richiamato il proprio precedente decreto n. R.G. 10 del 24.07.2024, avente ad oggetto il conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione relativo all'Area VI "Pianificazione e Gestione del Territorio" in capo al dott. Paolo Montagna, Funzionario Tecnico (ex categoria D1), dipendente a tempo pieno e indeterminato di questo Comune, sino al 31.12.2025;

Dato atto:

- che, con delibera di Giunta Comunale n. 72 del 04.12.2024, a seguito di aggiornamento del PIAO 2024-2026 è stato previsto, con decorrenza dal 01.01.2025 e per le motivazioni ivi esplicitate, il trasferimento del Servizio Manutenzioni, comprensivo delle risorse finanziarie e strumentali e del personale ad esso assegnato, dall'Area VI "Pianificazione e Gestione del Territorio" all'Area V "Lavori pubblici";
- che, per l'effetto, a far data dal 01.01.2025 l'Area V "Lavori pubblici" ha assunto la denominazione di Area V "Lavori pubblici - Manutenzioni", e che alla medesima sono assegnati i Servizi e il personale come dettagliati nell'allegato C (paragrafo 3.1.1 "La macrostruttura") della richiamata delibera di Giunta Comunale n. 72 del 04.12.2024;

Visti:

- il Regolamento di organizzazione recante i criteri per il conferimento, la revoca e la graduazione degli incarichi di Elevata Qualificazione, approvato con delibera di Giunta comunale n. 6 del 08.02.2024 (di seguito, Regolamento EQ);
- il Titolo III, Capo II (artt. da 16 a 21) del vigente CCNL del comparto Funzioni Locali per il triennio 2019/2021;

Ritenuta e confermata l'idoneità del nominato dipendente dott. Paolo Montagna alla designazione nella posizione di Responsabile dell'Area VI, come riconfigurata a seguito della predetta d.G.C. n. 72/2024, alla luce delle competenze professionali possedute dall'interessato, dell'attitudine allo svolgimento di funzioni di gestione e coordinamento di struttura organizzativa apicale, delle valutazioni di *performance* individuale ottenute, dell'esperienza lavorativa maturata presso il Comune di Valbrenta in posizioni di lavoro che richiedono significativo grado di autonomia gestionale e organizzativa;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del citato Regolamento comunale per il conferimento, la revoca e la graduazione degli incarichi di Elevata Qualificazione, l'importo della retribuzione di posizione, all'interno dei limiti minimi e massimi stabiliti dal CCNL e delle risorse annualmente stanziati nel bilancio per il trattamento accessorio degli incarichi di EQ, è determinato sulla base della graduazione (c.d. "*pesatura*") di ciascuna posizione effettuata dal Nucleo di Valutazione - sulla base dei fattori rilevanti e dei relativi punteggi ivi rappresentati - ed approvata dalla Giunta Comunale;



Comune di Valbrenta

Il Sindaco

- l'art. 5, comma 3, del medesimo Regolamento stabilisce che, una volta definita la pesatura, la determinazione del valore della retribuzione di posizione avviene secondo la seguente procedura:
 - a) dall'importo stanziato per il finanziamento dell'indennità di posizione viene sottratta la quota necessaria per la copertura dell'importo minimo previsto dal CCNL (5.000,00 euro);
 - b) la quota del budget rimanente sarà distribuita in proporzione al punteggio assegnato alla singola posizione, conteggiando i soli punti che eccedono il punteggio minimo (15 punti). Al di sotto di tale punteggio non verrebbe assegnato l'incarico di Elevata Qualificazione;
 - c) il valore finale dell'indennità di posizione sarà determinato dalla somma fra il valore minimo e la quota calcolata ai sensi del precedente comma e commisurata agli importi di cui alla seguente griglia:

PUNTEGGIO COMPLESSIVO	FASCIA DI RETRIBUZIONE DI POSIZIONE
Fino a 15 punti	5.000,00 euro
da 16 a 18 punti	da 5.001,00 euro a 8.500,00 euro
da 19 a 21 punti	da 8.501,00 euro a 12.000,00 euro
da 22 a 24 punti	da 12.001 euro a 14.000,00 euro
da 25 a 27 punti	da 14.001,00 euro a 16.000,00 euro
da 28 a 30 punti	da 16.001,00 euro a 18.000,00 euro

Rilevato che, con delibera di Giunta Comunale n. 49 del 18.07.2024, a seguito della graduazione di ciascuna posizione di E.Q. effettuata dal Nucleo di Valutazione, è stata approvata la pesatura di tutte le posizioni di responsabilità delle Aree funzionali dell'Ente, in applicazione dei nuovi limiti minimi e massimi della retribuzione di posizione introdotti dal vigente CCNL di comparto, nonché dei rinnovati criteri e punteggi di graduazione stabiliti dal Regolamento EQ, approvato con delibera di Giunta comunale n. 6 del 08.02.2024, e dalla quale emergono i seguenti risultati:

POSIZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE	PUNTEGGIO
AREA I - AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICI	20
AREA II - ECONOMICO-FINANZIARIA - PERSONALE	26
AREA IV - SERVIZI ALLA PERSONA	22
AREA V - LAVORI PUBBLICI	24
AREA VI - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	27

Dato atto che, in forza dell'art. 5, comma 4, del Regolamento EQ: *"In occasione di riorganizzazioni dell'Ente che comportano rilevanti modifiche funzionali, si procede alla revisione della graduazione delle posizioni di EQ interessate, ed alla conseguente rideterminazione del valore della retribuzione di posizione ad esse attribuita"*;

Riscontrato che la revisione della graduazione delle posizioni di responsabilità delle Aree tecniche (V e VI) ai sensi del richiamato art. 5, comma 4, del Regolamento comunale, necessaria a seguito della redistribuzione dei Servizi operata con d.G.C. n. 72/2024, è ancora in via di espletamento alla data odierna;

Ritenuto, pertanto:

- di confermare la nomina del dott. Paolo Montagna alla titolarità dell'incarico di Elevata Qualificazione di Responsabile all'Area VI "Pianificazione e Gestione del Territorio" di questo Comune, a decorrere dal 01.01.2025 (data di entrata in vigore della deliberata riorganizzazione delle due Aree tecniche) e sino al 31.12.2025 (termine finale dell'incarico conferito con proprio precedente decreto n. 10 del 24.07.2024,



Comune di Valbrenta

Il Sindaco

salvo rinnovo);

- di attribuire all'incaricato - salvo successivo conguaglio - l'indennità di posizione nella misura minima prevista dal vigente CCNL di comparto, rinviando la definitiva quantificazione di detta indennità all'esito della ripesatura delle posizioni di responsabilità delle Aree V e VI, che sarà approvata dalla Giunta nel rispetto dei parametri quantitativi e qualitativi di cui al Regolamento EQ;

Richiamati l'art. 33 del CCDI relativo al triennio 2023/2025 e l'art. 8, comma 1, del Regolamento EQ, i quali, dando attuazione all'art. 17, comma 4, del CCNL di comparto, dispongono che l'Ente, nell'ambito delle risorse complessivamente stanziata a bilancio e finalizzate all'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi di Elevata Qualificazione previsti nell'ambito della struttura organizzativa del Comune, destina la percentuale del 20% alla retribuzione di risultato, e che l'importo massimo spettante a ciascun incaricato è determinato, in via preventiva, in proporzione alla rispettiva retribuzione di posizione, fermo restando che la retribuzione di risultato sarà corrisposta previa valutazione annuale del Responsabile interessato, sulla base del sistema di misurazione e valutazione della *performance* adottato nell'Ente;

Dato atto che al Responsabile d'Area sono assegnate le risorse finanziarie quali risultanti dal Piano Esecutivo di Gestione e che il medesimo è direttamente responsabile, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione;

Ribaditi, quanto al resto, tutti i contenuti e le statuizioni di cui al proprio precedente decreto n. R.G. 10 del 24.07.2024;

Acquisite, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.Lgs. 8.04.2013, n. 39, le dichiarazioni aggiornate dell'interessato sull'insussistenza delle cause di inconferibilità o di incompatibilità all'assunzione dell'incarico previste dal medesimo Decreto;

Visti:

- l'art. 50, comma 10, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui: *"Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali"*;
- gli articoli 107, commi 2 e 3, e 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
- gli artt. 16-17-18 del CCNL del comparto Funzioni Locali del 16 novembre 2022;
- l'art. 19, comma 1, del citato CCNL 16 novembre 2022, che testualmente recita: *"Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL"*;

DECRETA

1. di richiamare le premesse del presente decreto a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di confermare la nomina del **dott. Paolo Montagna**, dipendente a tempo pieno e indeterminato di questo Comune inquadrato in Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex cat. D1) con profilo



Comune di Valbrenta

Il Sindaco

professionale di Funzionario Tecnico, alla titolarità dell'incarico di Elevata Qualificazione di Responsabile dell'Area VI "Pianificazione e Gestione del Territorio" di questo Comune, a decorrere dal 01.01.2025 e fino al 31.12.2025;

3. che, nelle materie di competenza, relativamente ai Servizi ed Uffici di pertinenza dell'Area di assegnazione, il titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione eserciterà tutte le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché ogni altra funzione prevista dallo Statuto comunale e dai Regolamenti dell'Ente;
4. che, nell'ambito delle risorse umane assegnate all'Area cui è preposto, il titolare di incarico di Elevata Qualificazione è individuato come datore di lavoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, lettera b), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
5. che, ai sensi dell'art. 14, comma 1-quater, del D.Lgs. n. 33/2013, il titolare di incarico di Elevata Qualificazione, in quanto membro dell'Unità di coordinamento per la predisposizione e l'attuazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, sotto la direzione del Segretario Comunale, ha il compito di progettare, attuare, monitorare, revisionare e migliorare il Sistema di gestione integrato di attività e organizzazione dell'Ente e, in particolare, di tradurre in risultati di *performance* individuale e organizzativa gli obiettivi strategici in materia di prevenzione del rischio corruttivo e di implementazione della trasparenza, come definiti con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 15.03.2024 e successivamente declinati in obiettivi operativi nell'ambito delle sottosezioni "Performance" e "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024/2026, approvato con delibera di Giunta n. 14 del 21.03.2024 ed aggiornato con delibere di Giunta n. 40 del 07.06.2024 e n. 72 del 4.12.2024;
6. che, in caso di assenza, impedimento o incompatibilità del nominato titolare di posizione di EQ, l'esercizio delle relative funzioni verrà assunto, temporaneamente e limitatamente al periodo di assenza, impedimento o incompatibilità, dal Responsabile titolare di incarico di EQ dell'Area V "Lavori pubblici - Manutenzioni"; in caso di contestuale assenza, impedimento o incompatibilità del sostituto, le funzioni afferenti alla responsabilità dell'Area VI saranno temporaneamente svolte dal Segretario Comunale;
7. di determinare - in via provvisoria - la retribuzione di posizione spettante al nominato Responsabile di Area VI nel seguente importo annuo lordo, comunque da corrispondersi in misura rapportata ai mesi di effettivo svolgimento dell'incarico:

Retribuzione di posizione	€ 5.000,00 annui da erogare su 13 mensilità, salvo successivo conguaglio a seguito ripesatura dell'Area VI
---------------------------	--

8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 33 del CCDI relativo al triennio 2023/2025 e dell'art. 8, comma 1, del vigente Regolamento EQ, l'importo massimo della retribuzione di risultato spettante al titolare d'incarico di EQ, per la quale è destinata annualmente la quota del 20% dell'ammontare complessivo delle risorse di bilancio finalizzate all'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi di EQ previsti nella struttura organizzativa comunale, sarà calcolato in via preventiva in misura proporzionale all'ammontare della rispettiva retribuzione di posizione, e che detta retribuzione di risultato sarà poi corrisposta nella somma determinata a seguito della valutazione annuale del



Comune di Valbrenta

Il Sindaco

Responsabile interessato, sulla base del sistema di misurazione e valutazione della *performance* adottato nell'Ente;

9. che il dipendente nominato ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per i titolari di incarico di Elevata Qualificazione nonché, sussistendone i presupposti, ai compensi aggiuntivi indicati dall'articolo 20 del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022, con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge;
10. che il presente incarico può essere revocato prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione all'eventuale inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento, al mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati nel piano della *performance*, ad intervenute modifiche organizzative o in conseguenza di valutazione negativa della *performance* individuale o di specifico provvedimento disciplinare;
11. che l'attribuzione del presente incarico comporta la designazione dell'incaricato quale Responsabile del trattamento dei dati personali afferenti all'Area funzionale di preposizione, con assegnazione allo stesso dei relativi compiti, e di disporre l'aggiornamento del Registro delle attività di trattamento dell'Ente, redatto ai sensi dell'art. 30, comma 1, del Regolamento UE 2016/679;
12. di trasmettere copia del presente decreto, oltre che al dipendente interessato, al Servizio Personale per il seguito di competenza;
13. di disporre la pubblicazione del presente decreto, unitamente alle dichiarazioni aggiornate dell'interessato rese ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.Lgs. 8.04.2013, n. 39, sul sito web istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di 1° livello "Personale", sottosezione di 2° livello "Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)".

Il Vice Sindaco

Illesi Mauro

(Art. 53 comma 2 del D. Lgs. 267/2000)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i

Al sig. Sindaco del Comune di Valbrenta
Al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza
SEDE

OGGETTO: dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità rispetto all'assunzione di incarico dirigenziale ex art. 20 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Il sottoscritto PAOLO MONTAGNA, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Valbrenta;

Udita la proposta del Sindaco di attribuzione dell'incarico di Elevata Qualificazione di Responsabile dell'Area 6[^] - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO;

Viste:

- le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità rispetto all'assunzione di incarichi presso le pubbliche amministrazioni di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
- la deliberazione CiVIT n. 46/2013 in tema di efficacia nel tempo delle norme su inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico di cui al D.Lgs. n. 39/2013;
- la deliberazione ANAC n. 833 del 3 agosto 2016;
- l'art. 20 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Letto l'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, secondo cui, ai fini del medesimo Decreto, *“al conferimento negli enti locali di incarichi dirigenziali è assimilato quello di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, nonché di tali incarichi a soggetti con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 110, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*;

ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*, nonché ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 39/2013, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, di cui agli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, nonché delle sanzioni di cui all'art. 20, comma 5 del D.Lgs. n. 39/2013, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

- che nei propri confronti non sussiste alcuna delle cause di inconferibilità dell'incarico di cui in premessa, contenute nei seguenti articoli del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, e precisamente:
 - di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale (art. 3, comma 1, del D.Lgs. 39/2013);
 - di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati di cui di cui all'art. 3, comma 1, della L. 27 marzo 2001, n. 97 (art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/2013);
 - che, nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, non è stato/a membro della Giunta o del Consiglio del Comune di Valbrenta e che, nell'anno precedente, non ha fatto parte della

Giunta o del Consiglio di una Provincia, di un Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione, che abbia sede nella Regione Veneto (art. 7, comma 2, del D.Lgs. 39/2013);

- di non essere stato/a, nell'anno precedente, presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di Province, Comuni e loro forme associative della Regione Veneto, intendendosi per ente privato in controllo pubblico, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 39/2013, le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi (art. 7, comma 2, del D.Lgs. 39/2013);
- che nei propri confronti non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità dell'incarico di cui in premessa, contenute nei seguenti articoli del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, e precisamente:
 - di non ricoprire le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, di amministratore delegato o di dirigente, né di svolgere stabilmente attività di consulenza a favore di enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune di Valbrenta, per tali intendendosi, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 39/2013, le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali il Comune: 1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione; 2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale; 3) finanzia le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici (art. 9, comma 1, del D.Lgs. 39/2013);
 - di non svolgere in proprio alcuna attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal Comune di Valbrenta (art. 9, comma 2, del D.Lgs. 39/2013);
 - di non ricoprire la carica di componente degli organi di indirizzo del Comune di Valbrenta (art. 12, comma 1, del D.Lgs. 39/2013);
 - di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario di Stato e Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della L. 23 agosto 1988, n. 400, o di Parlamentare (art. 12, comma 2, del D.Lgs. 39/2013);
 - di non ricoprire le cariche di: a) componente della Giunta o del Consiglio della Regione Veneto; b) componente della Giunta o del Consiglio di una Provincia, di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella Regione Veneto; c) componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione, o di Province, Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o forme associative tra Comuni aventi la medesima popolazione, ricompresi nella stessa Regione (art. 12, comma 4, del D.Lgs. 39/2013);

DICHIARA, altresì

- di essere consapevole che, a norma dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, è fatto divieto al titolare di incarico di Elevata Qualificazione, nei tre anni successivi alla cessazione del medesimo, di prestare attività lavorativa, con contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, presso soggetti privati nei confronti dei quali detto titolare d'incarico abbia esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali;
- di impegnarsi a non concludere contratti di lavoro con i soggetti suindicati, né ad accettare incarichi dai medesimi, nei tre anni successivi alla cessazione dell'incarico di Elevata Qualificazione conferitogli dall'Ente;
- di essere consapevole che la presente dichiarazione sarà pubblicata nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente" del sito internet comunale, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del D.Lgs. 39/2013;

- di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento U.E. 976/2016, in ordine al trattamento dei propri dati personali raccolti, ed in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e, in ogni caso, a presentare dichiarazione annuale sull'insussistenza di tutte le sopra indicate cause di incompatibilità.

Valbrenta, 21.01.2025

Il dichiarante

Paolo Montagna

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 24 del d.lgs. n. 82/2005

Firmato digitalmente da

PAOLO MONTAGNA

Data e ora della firma: 21/01/2025 14:47:04